

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione II – dott. Favara

rg. 69841/2010 ud. p.c. 23/3/2015

COMPARSA CONCLUSIONALE

Per la Città metropolitana di Roma Capitale, cod. fisc.80034390585, succeduta ex lege n.56/2014 alla Provincia di Roma, in persona del Sindaco, Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna DE MAIO (cod. fisc. DMEGNN70E58L063M) e presso di lei elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre n.119/A - Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale - fax 06/67662296 pec: avvgiovannademaio@pec.cittametropolitanaroma.gov.it giusta procura generale alle liti rep.11231 del 13/1/2015 e determina di autorizzazione della lite n.2687/2011

convenuta

contro la Soc. ACSI a r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Martino e L. Viola e presso di lui domiciliata in Roma, vicolo Orbitelli m.31

attrice

FATTO

1. La Provincia di Roma è competente all'erogazione dei fondi, al controllo della rendicontazione presentata ed alla certificazione delle spese sostenute nelle procedure di finanziamento ad enti ed associazioni di progetti formativi a valere sui capitoli del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Sulla base delle disponibilità finanziarie dello stesso FSE, destinate dalla Regione Lazio, la Provincia emette quindi avvisi pubblici rivolti ad enti o associazioni accreditate sul territorio per la presentazione di proposte formative coerenti con le finalità dell'avviso stesso.

Gli enti o associazioni presentano i progetti su appositi formulari ai quali è allegato uno schema-tipo di convenzione, che viene quindi compilata e sottoscritta dal singolo richiedente. La convenzione riporta all'art.2 la disciplina del rapporto, con richiamo espresso alla normativa comunitaria, nazionale (L.845/78) e regionale (L.R.23/92 e DGR 1509/2002).

A seguito della selezione dei progetti, la Provincia rende noti gli elenchi dei progetti ammessi con il relativo importo finanziato e la eventuale quota di finanziamento a carico dell'ente attuatore.

Tutte le operazioni (procedurali e finanziarie) relative ad un progetto approvato debbono essere inserite nel sistema di monitoraggio regionale (SI_MON) che identifica ogni intervento finanziato con uno specifico codice.

2. L'ente attuatore realizza il progetto formativo ed, al termine delle attività, dispone di 90 giorni per presentare su appositi modelli (C2-C3) il rendiconto generale di tutte le spese sostenute, avendo cura di conservare presso la propria sede tutta la documentazione contabile probatoria.

L'ufficio Rendicontazione della Provincia - una volta ricevuti i modelli C2/C3 - provvede al loro inoltro alla Società di revisione designata dalla Regione Lazio per la certificazione finale delle spese. Tutto il

procedimento di rendicontazione è sottoposto ai vincoli ed alle norme comunitarie e regionali in materia (in particolare, Reg. CE n.1260/99 e DGR 1509/2002).

3. La Società di revisione incaricata si reca presso la sede dell'ente attuatore per l'esame della documentazione contabile probatoria e, al termine della revisione, stila un "documento di certificazione finale" nel quale motiva eventuali tagli di spese considerate non ammissibili.

Tale documento viene trasmesso all'Ufficio Rendicontazione della Provincia che, a sua volta, lo recapita all'ente attuatore al quale è concessa la facoltà di produrre entro 30 giorni le proprie controdeduzioni su eventuali tagli di spesa effettuati dal revisore, corredando le proprie motivazioni con ulteriore documentazione probatoria.

Le controdeduzioni vengono esaminate dall'Ufficio Rendiconti convocando, ove necessario, anche il revisore che ha effettuato la verifica presso l'ente attuatore. In questa sede, si definisce l'importo definitivo delle spese ammissibili e l'Ufficio procede alla notifica all'ente attuatore del risultato finale del procedimento di certificazione con la determinazione del saldo finale da versare o di eventuali somme da rimborsare.

L'ente attuatore può quindi accettare le risultanze finali della certificazione od opporsi.

4. Fonti normative di riferimento per tutto il processo di rendicontazione e certificazione delle spese sono il Reg. CE n.1260/99 e la DGR Lazio n.1509 del 21/11/2002, nelle quali viene descritto il

percorso sopra accennato.

* * *

Così chiarito il quadro generale di riferimento, si ritiene opportuno ricostruire la vicenda oggetto di giudizio.

5. A seguito dell'avviso pubblico denominato "Progetto Formazione Lavoratori Occupati Ob.3 2000/2006 F.S.E. — Annualità 2007 Misura D1", la società ACSI ha presentato per il finanziamento il progetto "Lingua Inglese", sottoscrivendo l'apposito formulario nel quale si accettava la scheda di convenzione tipo ed allegando la prevista dichiarazione.

6. Con determinazione dirigenziale n.2313 del 16/04/2008, la Provincia di Roma ha ammesso a finanziamento la Società ACSI per il progetto "Lingua inglese" (codice Si-mon 604716), assegnando quale finanziamento un importo lordo di €33.264,00 comprensivo di cofinanziamento per €1.663,20 (pari al 5%). Il finanziamento netto era quindi pari ad €31.600,80.

7. Il 21/04/2008, l'ACSI ha trasmesso alla Provincia di Roma la documentazione relativa all'inizio delle attività insieme ad una ulteriore dichiarazione di accettazione della convenzione tipo.

Il 22/04/2008 la Società ha comunicato all'Ufficio Formazione professionale l'avvio delle attività corsuali per il giorno 24/04/2008. Il corso prevedeva di 168 ore di lezione ed era rivolto a 9 dipendenti.

L'esame finale si è svolto il 29/07/2008 ed il 31/07/2008 - con la prevista comunicazione - l'Ente ha indicato proprio nel 29/07/2008, giorno di svolgimento dell'esame, la fine delle attività.

Il 12/09/2008 l'Ente ha consegnato alla Provincia la rendicontazione dell'attività con i modelli C2 e C3, per complessivi €.28.586,18.

8. L'Ufficio Rendicontazione della Provincia, in data 04/05/2009, ha consegnato copia della documentazione di rendicontazione alla Società di revisione PriceWaterHouse Coopers, incaricata dalla Regione Lazio della certificazione delle spese sostenute dagli enti attuatori per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento per il Por Ob. 3 annualità 2000/2006.

Il giorno 08/03/2010 lo stesso Ufficio ha ricevuto la certificazione del rendiconto relativa alla Società ACSI, stilata dalla PriceWaterHouse Coopers e datata 16/02/2010, nella quale il revisore incaricato, Dott. Gabriele Imparato, ha effettuato un taglio sulle spese rendicontate dall'Ente ACSI, valutando come "non riconoscibili dal Revisore" €.9.236,97. Le somme non ammesse a rendicontazione erano relative a IVA erroneamente calcolata ed a voci di spesa per tutoraggio, direzione, attività amministrativa, elaborazione dispense etc. **pagate a mezzo assegno bancario non datato ed incassato oltre la data del rendiconto, in violazione delle normative in materia di ammissibilità delle spese a rendicontazione, e per di più oltre la data ultima ammessa dalla Regione Lazio come termine per l'effettuazione delle spese da parte degli Enti attuatori.** In particolare, **dall'esame dell'estratto conto della Banca trattaria UGF, il certificatore ha verificato che gli assegni erano stati posti all'incasso nel settembre 2009, cioè ad oltre un anno dalla loro presunta data di emissione.**

9. Con nota prot.41196 del 10/03/2010, l'Ufficio Rendicontazione

della Provincia ha inviato la certificazione all'ACSI, che ha risposto con controdeduzioni e invio di documentazione.

L'Ufficio Rendicontazione, dopo l'esame delle controdeduzioni, le ha rigettate.

Con nota prot.96285 del 14/06/2010, quindi lo stesso Ufficio ha comunicato alla Società la non riammissione delle spese escluse dalla certificazione. Nella stessa nota, inoltre, la Provincia chiedeva all'ACSI la restituzione della somma di €.6.898,89 così determinata:

Totale già accreditato con I e II acconto	€.25.280,64
Totale <u>lordo</u> ammesso a rendiconto	€.19.349,21
(comprensivi di €. 967,46=5% cofinanziamento)	
Totale <u>netto</u> ammesso a rendiconto	€.18.381,75
Importo a debito ACSI	€. 6.898,89.

La Ditta, in risposta alla richiesta di rimborso, inviava raccomandata del 11/10/2010, nella quale comunicava di aver "effettuato ricorso".

10. Con atto di citazione notificato il 19/11/2010, la società ACSI a r.l., affermando di vantare un credito nei confronti della Provincia di Roma pari alla differenza tra quanto già erogato dall'Ente a titolo di finanziamento di un progetto di formazione per lavoratori occupati e quanto rendicontato dalla stessa Società, ha convenuto in giudizio l'Ente chiedendone la condanna al pagamento della somma di €.2.221,38, oltre interessi e rivalutazione.

11. Si costituiva l'Amministrazione Provinciale di Roma contestando ogni avversa deduzione e richiesta e formulando domanda riconvenzionale nei confronti della Società attrice.

12. Depositata da entrambe le parti memoria ex art.183 c.p.c., con ordinanza del 20/01/2012 resa a scioglimento della riserva assunta il Tribunale riteneva *“inammissibile la prova per testi articolata dalla parte attrice in quanto dedotta su circostanze oggetto di prova documentale e risultanti dagli atti di causa”* e, *“ritenuta la causa matura per la decisione”*, rinviava per la precisazione delle conclusioni, infine formulate all’udienza del 23/03/2015.

13. Ciò premesso, la Città metropolitana di Roma Capitale, succeduta ex lege n.56/2014 artt.1 commi 16 e 47 a titolo universale alla Provincia di Roma dal 1/1/2015, e costituita mediante deposito di nuova procura, insiste per il rigetto della domanda formulata dall’ACSI e per l’accoglimento della propria domanda riconvenzionale per i seguenti

MOTIVI

1) **NON AMMISSIBILITA’ delle SPESE a RENDICONTAZIONE**

La Società si duole della mancata ammissione a rendicontazione di alcune voci di costo, per complessivi €9.236,97. Quanto ad €1.084,16 per IVA, l’ACSI ammette che tale somma è stata erroneamente calcolata e correttamente non riconosciuta dal certificatore. Sul punto non esiste quindi materia del contendere.

Per le restanti voci, pari ad €8.152,80, invece, l’attrice afferma che tali somme, tutte pagate con assegni non datati, attengono a voci di spesa effettivamente sostenute e corrisposte nei termini previsti dalla normativa. A sostegno della propria tesi, la Ditta ha depositato in giudizio le fotocopie dei singoli assegni con allegata dichiarazione del

percipiente relativa alla data ed alla ragione di ricezione del titolo.

La doglianza è però infondata. Ed infatti:

ai sensi dell'art.32 comma 1 del Reg. CE n.1260/99 "Disposizioni generali sui Fondi strutturali", *"il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente"*.

Il Reg. CE n.438/2001 recante "Modalità di applicazione del Reg. CE n.1260/99", all'art.9, "certificazione delle spese", prevedeva che *"prima di certificare una dichiarazione di spesa, l'autorità di pagamento deve verificare ... b) che la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese i) che siano state effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità stabilito nella decisione"*.

In conformità a tali disposizioni, la DGR Lazio n.1509/2002 ha previsto, al punto 5. Rendicontazione che *"5.A il finanziamento per essere riconosciuto deve riferirsi a <spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente" (art.32, comma 1, Reg. CE n.1260/99)>. La regola generale sopra richiamata può essere sviluppata desumendone due principi, che assumono un profilo fondamentale: - i finanziamenti sono a titolo di rimborso delle spese, devono cioè corrispondere, trovare giustificazione e prova in costi sostenuti effettivamente; - il livello di spesa che è rilevante ai fini dei finanziamenti è quello dei costi <giustificati> da parte dei beneficiari finali. Il beneficiario finale in*

questa circostanza è il soggetto attuatore Si forniscono, inoltre, le seguenti precisazioni: ... alla presentazione del rendiconto tutte le spese dovranno risultare pagate ed i documenti dovranno risultare quietanzati con l'evidenziazione della data di pagamento e con la firma autografa del beneficiario."

Ed ancora:

- al punto 4.E.3.i *Conclusioni attività*: "Nel periodo di tempo che intercorre tra le date di conclusione delle attività e la presentazione della certificazione finale del rendiconto (90 giorni), dovranno essere evasi tutti gli adempimenti amministrativi";

- al punto 5.A.4.a_3 Costi riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento: "per essere considerati ammissibili, i costi devono essere sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validità del progetto approvato".

Con DGR n.12/2010, infine, sono state considerati ammissibili, relativamente ai progetti presentati per i POR Lazio 2000-2006, "i costi non riconosciuti in quanto pagati successivamente all'emissione del rendiconto, purché effettivamente sostenuti entro e non oltre il 30/6/2009".

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, espressamente richiamato in tutti gli atti che regolano il rapporto tra la Provincia e la Società, è chiaro come la domanda proposta dall'ACSI sia infondata.

Come è stato chiarito nella premessa in fatto, ed è anche accertato attraverso la documentazione versata in atti dalla stessa Ditta, le somme non ammesse a rendiconto sono state liquidate a mezzo di assegni non datati.

Ai sensi dell'art.1 n.5 del RD 21/12/1933 n.1736, l'assegno bancario deve contenere l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso. L'art.2, 1° comma, dello stesso decreto dispone che il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati dall'art.1 non vale come assegno bancario. L'assegno bancario emesso senza data è quindi nullo come tale, non è cioè un titolo di credito ed ha il solo valore di promessa di pagamento. Come ha chiarito la giurisprudenza, *“l'assegno privo della indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento, potendo presumersi iuris tantum l'esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce valido mezzo di pagamento”* (Cass. 14/11/2001 n.14158; negli stessi termini, Cass. 16/6/2006 n.13949).

All'atto dell'emissione degli assegni non datati, che la Società afferma di aver consegnato ai beneficiari in data 30/6/2008, quindi, l'ACSI non ha effettuato alcun pagamento, limitandosi a porre in essere delle mere promesse di pagamento. Gli assegni sono stati portati all'incasso solo nel mese di settembre 2009, cioè oltre un anno dopo la loro emissione. Correttamente, quindi, il certificatore non ha ammesso le correlative spese a rendicontazione, dal momento che le **somme non sono state pagate entro la data di presentazione del rendiconto (8/9/2008),** come invece richiesto dall'art.32 comma 1 del Reg. CE n.1260/99 e dalle correlative disposizioni della DGR n. 1509/2002 punto 5.A, punto 4.E.3.i e punto 5.A.4.a 3.

Le medesime somme, per di più, sono state effettivamente

pagate oltre il 30/6/2009, data ultima indicata dalla citata DGR n.12/2010, per l'ammissione dei costi non riconosciuti in quanto pagati successivamente all'emissione del rendiconto.

La domanda dell'ACSI è, quindi, assolutamente infondata e come tale si chiede che venga rigettata.

In via subordinata, peraltro, nel caso in cui la somma richiesta venisse dichiarata ammissibile, deve essere chiarito che tale valore è stato indicato al lordo: dal suo ammontare dovrà quindi essere decurtato il 5% del cofinanziamento a carico della Società, come previsto dal progetto.

2) DOMANDA RICONVENZIONALE

Come è stato chiarito nella premessa in fatto, l'Amministrazione ha provveduto a versare all'ACSI, con il I° e II° acconto, la somma complessiva di €.25.280,64.

Il revisore ha ritenuto non ammissibile la somma totale di €.9.236,97, pari ad €.8.152,80 per somme oggetto di pagamento a mezzo di assegni non pagati ed €.1.084,16 per IVA non dovuta.

La somma ammessa a rendiconto ammonta quindi ad €.19.349,21.

Da tale somma va sottratto il 5% del cofinanziamento a carico dell'ACSI, pari ad €.967,46, per cui la somma effettivamente ammessa a rendicontazione è pari ad €.18.381,75.

La Società è quindi debitrice della Provincia, per somme già erogate in acconto e non ammissibili a rendiconto, della somma di €.6.898,89 (pari ad €.25.280,64 – 18.381,75) così come indicate nel prospetto che segue:

Totale già accreditato con I e II acconto	€.25.280,64
Totale <u>lordo</u> ammesso a rendiconto	€.19.349,21
(comprensivi di €. 967,46=5% cofinanziamento)	
Totale <u>netto</u> ammesso a rendiconto	€.18.381,75
Importo a debito ACSI	€. 6.898,89.

Si chiede, quindi, la condanna della Società ACSI a r.l. al pagamento di tale somma oltre interessi e rivalutazione dal 14/6/2010, data dell'atto con cui l'Amministrazione ha provveduto alla richiesta di rimborso e messa in mora della Società.

* * *

Quanto sopra premesso e ritenuto, la Città metropolitana di Roma Capitale, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento dei fatti e dei motivi indicati:

- 1) dichiarare inammissibile ed infondata la domanda di pagamento di €.2.221,38 - a titolo di somme per spese sostenute nel progetto cod-simon n.604716 - formulata dall'ACSI nei confronti della Provincia di Roma e, per l'effetto, rigettarla;
- 2) in via riconvenzionale, condannare l'ACSI al pagamento, in favore della Provincia di Roma, per le motivazioni su esposte, della somma di €.6.898,89 oltre interessi e rivalutazione dal 14/6/2010;
- 3) in via subordinata, ove dovesse essere riconosciuta fondata la

domanda dell'ACSI, accertare e dichiarare che tale valore è stato indicato al lordo, con conseguente decurtazione del 5% del cofinanziamento a carico della Società, come previsto dal progetto;

- 4) in ogni caso, condannare l'attrice al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio che, calcolati secondo il DM n.55/2014 nell'importo medio dello scaglione di riferimento, ammontano ad €.7.254,00.

Roma, 19/05/2015.

Avv. Giovanna DE MAIO